Sent. 20538/2010
Crom. 9517/2010
Rep. 16676/10

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA

X SEZIONE CIVILE

in persona del giudice onorario avv. Elisabetta Ferrari in funzione di giudice unico ha emesso la presente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n.81556 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2007 e vertente

TRA

S[redacted], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giobbe e Fulvio Zardo e Alessandro Animali, in virtù di mandato posto a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Carlo Mirabello n.17

attrice

E

[redacted] S.P.A. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] con mandato posto in calce all'atto di citazione notificato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via [redacted]

convenuta

OGGETTO: somministrazione.

CONCLUSIONI: all'udienza del 30.3.2010 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in pari data.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale, in data 6 dicembre 2007, [redacted] S[redacted] conveniva in giudizio la [redacted] S.p.a. esponendo di aver comunicato la disdetta della propria linea telefonica in data 31.5.2005; che la convenuta ammetteva il ricevimento della disdetta,

riconoscendo un credito all'attore di €.15,50; che la [redacted] trasformava la linea telefonica in linea affari e addebitava al S[redacted] la somma di €.117,50 per il periodo 1.7.2005 al 30.9.2007, che poi veniva annullata con nota di credito, ma che con nuova fattura, la T[redacted] addebitava €.198,12 all'attore, che veniva da questi contestata; che la convenuta, a fronte delle contestazioni del S[redacted], addebitava gli importi della linea disdetta, all'utenza telefonica dell'abitazione privata dell'attore, per complessivi €.297,50; che il S[redacted] pagava la parte relativa all'utenza privata e contestava il residuo della fattura, ma nonostante ciò la [redacted] disattivava l'utenza telefonica e l'adsl per oltre un mese; che l'attore era costretto a versare quanto richiesto da [redacted], che impediva anche l'attivazione di contratti con altri gestori del servizio telefonico; che veniva riattivata una delle due linee telefoniche, come linea affari e veniva richiesto il pagamento dell'importo di €.603,00; che anche la convocazione avanti al CORECOM non sortiva alcun effetto e, pertanto, il S[redacted] chiedeva al tribunale di accertare e dichiarare la cessazione del servizio alla data della disdetta del 31.5.2005 e per l'effetto di condannare la convenuta alla restituzione di €.213,62, di dichiarare non dovute €.656,00, con l'emissione delle relative note di credito, di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della T[redacted] e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per €.4.000,00 o per la somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione.

Si costituiva in giudizio la [redacted] contestando la fondatezza della domanda attorea, precisando che la disdetta dell'utenza non si era perfezionata, in quanto non era stata effettuata con le modalità prescritte dall'art.3 delle Condizioni Generali di Abbonamento e per tale motivo era legittima l'emissione delle fatture; che la riattivazione della linea telefonica, sarebbe stata richiesta dallo stesso attore, nel corso del procedimento avanti al CORECOM, e di conseguenza legittime erano anche le successive fatture e per tali motivi, la convenuta chiedeva, in via principale di respingre la domanda attorea, di accertare e dichiarare che il S[redacted] era debitore dell'importo della somma di €.656,00 e per l'effetto di condannarlo al pagamento in favore della convenuta della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, sentiti i testi, all'udienza del 30.3.2010 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, scaduti i termini di cui all'art.190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.

In primo luogo, occorre osservare che la disdetta effettuata a mezzo fax dal S[redacted] è da ritenersi perfezionata, avendo raggiunto i suoi effetti.

Infatti, la norma delle Condizioni Generali di Abbonamento, che prescrive una specifica procedura per inviare la disdetta della linea telefonica, è improntata al principio della certezza della ricezione e non vi è dubbio che, sotto tale profilo, il mezzo più idoneo da utilizzare è quello della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, occorre rilevare che, la disdetta inviata via fax dall'attore in data 31.5.2005, ha raggiunto il proprio scopo e di conseguenza gli effetti previsti, in quanto non è mai stato dichiarato dalla [redacted] di non aver ricevuto la missiva.

Non solo, ma con la fattura n.RW03925051 del 8.7.2005, la convenuta eseguiva il conteggio finale dell'utenza relativa alla linea telefonica disdettata, con un totale a credito per l'attore e dimostrando la conoscenza ed accettazione della disdetta (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice).

D'altra parte, il nostro ordinamento tutela e riconosce valore a quei comportamenti univocamente interpretabili, in cui è la situazione di fatto ad assumere rilievo anche rispetto a quella di diritto.

Il comportamento di [redacted], successivo alla disdetta della linea, appare piuttosto confuso ed incostante.

Infatti, anche dopo aver ricontrato la richiesta del S[redacted] ed aver calcolato il credito finale dell'attore, la convenuta non provvedeva a disattivare il servizio. Al contrario, trasformava l'utenza in linea affari, addebitandone i relativi costi all'attore.

Tale comportamento è assolutamente arbitrario e illegittimo e [redacted] nulla ha provato per confutare quanto avvenuto e documentato dall'attore (cfr. docc. da 3 a 15 fascicolo di parte attrice), che ha prodotto le fatture, con le relative lettere di contestazione e le successive note di credito.

Occorre, inoltre, osservare che non corrisponde al vero che il S[redacted] abbia proposto espressa istanza di riattivazione della linea telefonica avanti al Corecom.

Infatti, come si evince dai documenti in atti (indicati dalla stessa convenuta doc.2 fascicolo di parte convenuta e doc.19 fascicolo di parte attrice), l'attore non chiede di riattivare la linea telefonica, fa solo riferimento alla sospensione del servizio sulla linea di casa, dichiarando che la controversia riguardava il "riaddebito su utenza di casa, di costi inesistenti, derivanti da altra linea disdetta da due anni".

Evidentemente, il Corecom, nell'informare la convenuta dell'avvio della procedura conciliativa, confondeva i numeri telefonici e indicava erroneamente, per il ripristino del servizio l'utenza a suo tempo disdetta.

Peraltro, il Corecom non invitava la [redacted] a ripristinare l'utenza, ma avvisava la convenuta del procedimento in corso promosso a tal fine.

D'altra parte, poiché, alla comunicazione del Corecom era allegata l'istanza del S[redacted], la stessa [redacted] avrebbe potuto verificare direttamente le richieste dell'attore.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene illegittima e arbitraria l'emissione delle fatture da parte di [redacted], che dovrà restituire all'attore quanto corrisposto, pari ad €.213,62 oltre interessi.

Sono, inoltre, non dovute le somme di cui alle fatture n.XW00004286 del 9.7.07 e n.8W01487980 del 10.9.07, per un totale di €.656,00 e per le quali [redacted] dovrà emettere le relative note di credito.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore, occorre osservare che non vi è prova di un effettivo danno economico subito dall'attore, a fronte del comportamento di [redacted].

Si ricorda che, è onere della parte che vuol far valere un diritto, provare i fatti che ne costituiscono fondamento ex art. 2697 c.c., e fornire gli elementi utili anche per una valutazione ex art.1226 c.c..

In ogni caso, dato il comportamento di [redacted], il reiterato errore nell'emissione delle fatture per una linea disdetta, il disagio creato per il distacco dell'utenza domestica, in via equitativa e prudenziale, si ritiene congruo liquidare un importo di €.1.000,00, a titolo risarcitorio, oltre interessi.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda posta da [redacted] S[redacted] nei confronti di [redacted] S.p.a., nonché sulla riconvenzionale spiegata, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

A) Dichiara non dovuto dall'attore l'importo di €.656,00, di cui alle fatture n.XW00004286 del 9.7.07 e n.8W01487980 del 10.9.07;

B) condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di €.213,62, oltre interessi;

C) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore di €.1000,00 oltre interessi dalla sentenza;

D) condanna, altresì la convenuta alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'attore, che liquida in complessivi €.1.870,27 oltre accessori, di cui €.86,58 per spese ed €.708,00 per diritti.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2010

IL GIUDICE UNICO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Cancelleria

10 LUG. 2010